



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari

Composta da

Dott.ssa Maria Teresa Spanu

Presidente

Dott.ssa Cinzia Caleffi

Consigliere rel.

Dott.ssa Cristina Fois

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 481/2019 RG promossa da

_____ domiciliato
elettivamente in PIAZZA REPUBBLICA 18 CAGLIARI presso lo studio dell'avv.
SORGENTONE ANDREA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
appellante-appellato incidentale

CONTRO

_____ **in persona del legale rappresentante (PI**
_____) domiciliato elettivamente in VIA _____ presso
lo studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende in forza di
procura in atti

appellato-appellante incidentale

OGGETTO: contratti bancari.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2022 sulle
seguenti conclusioni:

per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa sospensione
della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ogni contraria azione,
domanda, eccezione e difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza n.
1090/2019 (RG 3538/2016) emessa dal Tribunale di Sassari in data 6.09.2019
e pubblicata in data 09.09.2019, accogliere le conclusioni formulate nel primo
grado del giudizio per quanto ivi non accolte limitatamente a quanto trascritto:

1) accertare e dichiarare che per il c/c n. 14261 per cui è causa,
costantemente affidato, la banca ha annotato a debito fino al 10/12/1998
interessi, anche anatocistici, cms, commissioni varie e spese non previste dalla
Legge;

2) confermare la sentenza di primo grado riguardo la nullità della clausola del
contratto del 11/12/1998 che prevede l'anatocismo e la cms che limitatamente
a tali accertamenti non è oggetto di impugnazione;

2) accertare e dichiarare la mancata previsione della commissione per
l'affidamento e della commissione disponibilità fondi, quest'ultima nei limiti
esposti nella parte in motiva, e per tale motivo accertare e dichiarare non
dovute le somme annotate a debito dalla banca a tali titoli;



3) accertare e dichiarare il saldo del c/c all'ultimo e/c in atti applicando le condizioni di legge o quelle ritenute valide o di giustizia partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello apparente, da quando vi sia una serie continua;

3) condannare la banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili in conformità agli esiti dell'istruttoria;

4) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite.

Per parte appellata: voglia la Corte, nel merito in punto appello principale:

- ritenere e dichiarare infondato e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da Pischedda Salvatore, con condanna del medesimo alla rifusione delle spese anche del secondo grado di giudizio;

in via subordinata - accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, tenendosi conto delle statuizioni della sentenza di primo grado non gravate d'appello e quindi del relativo passaggio in giudicato, con condanna di Pischedda Salvatore alla rifusione delle spese anche del secondo grado di giudizio;

nel merito in punto appello incidentale - in parziale riforma della sentenza n. 1090/2019 del Tribunale Civile di Sassari in composizione monocratica, pronunciata in data 6.9.2019 e pubblicata in data 9.9.2019, ritenere e dichiarare la legittimità della pratica anatocistica pattuita in data 17.9.2013, con condanna di Pischedda Salvatore alla rifusione delle spese anche del secondo grado di giudizio.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1090/2019, emessa in data 9.9.2019, il Tribunale di Sassari accoglieva parzialmente la domanda proposta da [REDACTED] avverso il [REDACTED], dichiarando la nullità dell'anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto come pattuite nel contratto stipulato nel 1998 e rigettando invece la domanda di nullità relativa agli interessi ultralegali ed usurari nonché quella di rideterminazione del saldo relativo al conto corrente n. 14261 acceso negli anni '90 e ricontrattualizzato, senza effetti novativi, il 17.9.2013, in difetto di una serie continua degli estratti conto relativi al rapporto.

Il tribunale gravato evidenziava in particolare che l'attore, pur deducendo l'esistenza del rapporto a decorrere dal 1995, allegava gli estratti conto solo dal 2005 e gli estratti scalari da marzo 1995 mentre la banca produceva un contratto sottoscritto l'11.12.1998 e ricontrattualizzato il 17.9.2013. Pertanto, non era possibile, in assenza di un contratto riferibile al 1995 e di una serie continua di estratti conto, disporre una consulenza tecnica d'ufficio con fini meramente esplorativi. Inoltre, sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto del 1998, il tribunale escludeva la sussistenza di interessi ultralegali non pattuiti ovvero usurari, ritenendo invece illegittimi la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in difetto di una clausola di reciprocità come prevista dalla delibera CICR 9.2.2000, e le commissioni di massimo scoperto pattuite nel 1998 per indeterminatezza. Compensava in ragione di 1/10 le spese processuali, poste per il resto a carico della parte attrice.



██████████ ha proposto appello censurando la sentenza: i) per non avere proceduto alla rielaborazione del rapporto, in violazione dell'art. 2697 c.c., nel periodo contabilmente documentato, pur avendo accertato la nullità degli interessi anatocistici e delle cms, potendo il correntista limitare il ricalcolo dal primo estratto conto di una serie continua ed essendo presenti in giudizio tutti gli scalari dal 30.9.1995 al 31.1.2016, comunque già sufficienti per una rielaborazione attendibile del saldo, ed in ogni caso, tutti gli estratti conto dal 2005 al 2016; ii) per non avere accertato l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di "commissioni di affidamento" e di "commissioni disponibilità fondi", la prima annotata già dal primo trimestre 2006 e la seconda, pur prevista nella ricontrattazione del 2013, già dal 2010; iii) per avere omesso qualsiasi pronuncia in ordine al fatto che il primo scalare in atti risaliva al 30.9.1995 mentre il contratto era dell'11.12.1998, con conseguente applicabilità al periodo dal 1995 al 1998 delle sole condizioni legali.

Il ██████████ spa si è costituito in giudizio resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto, domandando in via incidentale la riforma della sentenza impugnata laddove dichiarava la nullità dell'anatocismo per tutta la durata del rapporto senza considerare la clausola di reciprocità specificatamente pattuita tra le parti con la ricontrattualizzazione del 17.9.2013 in conformità a quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000. L'appellato ha poi contestato che il tribunale non si fosse pronunciato sulla legittimità delle commissioni di affidamento e disponibilità fondi, avendo al contrario accertato che i vizi del contratto del 1998 in ordine alle commissioni pattuite erano stati sanati in conformità alle norme transitorie di cui all'art. 27 bis dl n. 1/2012.

La causa, istruita documentalmente e con c.t.u., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.

Motivi della decisione

A) Primo motivo dell'appello principale: della rideterminazione del saldo.

Il tribunale, pur dichiarando la nullità dell'anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto come pattuite nel contratto stipulato nel 1998, rigettava la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente in oggetto, aperto nel 1995 e ricontrattualizzato il 17.9.2013 ed ancora in essere, in difetto di una "serie continua degli estratto conto" con conseguente impossibilità di ricostruire il rapporto "in maniera attendibile", neppure a decorrere dal 2005, data del primo estratto conto depositato in atti.

L'assunto non è condivisibile.

Quanto all'ammissibilità della rideterminazione del saldo in assenza della serie completa degli estratti conto, va ricordato che il principio secondo il quale solo la produzione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto consente di calcolare il nuovo saldo afferisce senz'altro all'onere che incombe sull'istituto di credito di individuare tutte le operazioni compiute a valere sul rapporto dedotto e le relative competenze a partire dall'apertura fino al momento indicato in giudizio.

Il cliente che intenda ottenere la rideterminazione del saldo al netto delle poste nulle potrà invece partire da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come



dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto, essendo rimessa alla sua scelta processuale la facoltà di valer valere gli effetti della nullità di protezione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: *"Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti"*; Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 330/20; n. 5887/21: *"Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto"*).

Pertanto, la prima censura avanzata dal Pischedda è da ritenersi fondata.

B) Secondo motivo di appello principale: dell'illegittimità delle commissioni di affidamento e disponibilità fondi.

Parimenti fondato è anche il secondo motivo di appello con cui il Pischedda ha censurato la decisione per non avere accertato l'illegittimità, per difetto di pattuizione, degli addebiti operati dalla banca a titolo di *"commissioni di affidamento"* e di *"commissioni disponibilità fondi"*, la prima annotata già dal primo trimestre 2006, e la seconda applicata fin dal 2010.

Il giudice di primo grado, invero, dopo avere rilevato la nullità delle commissioni, non meglio precisate, pattuite nel 1998 per la genericità *"delle modalità di applicazione"* previste in contratto, riteneva che tali vizi fossero *"stati sanati in conformità al disposto delle norme transitorie di cui all'art. 27 bis di n. 1/12 convertito nella legge n. 27/12"*, senza alcuna ulteriore precisazione e dichiarando nel dispositivo della sentenza unicamente la nullità delle commissioni di massimo scoperto. Pertanto, tenuto conto che non solo queste ultime ma altresì le altre commissioni sopra citate erano risultate addebitate, quanto alle commissioni di affidamento, fin dal 2006, e quanto a quella di disponibilità fondi, dal 2010, senza che fossero state introdotte variazioni contrattuali mediante modifica unilaterale accettata dal cliente, vanno dichiarate parimenti nulle per difetto di pattuizione quanto meno fino alla ricontrattualizzazione del 2013.

C) Terzo motivo di appello principale: del periodo dal 1995 al 1998.

Infine, l'appellante si è doluto della decisione per avere omesso qualsiasi pronuncia in ordine al fatto che a fronte di un rapporto pacificamente sorto nel 1995, il primo contratto scritto depositato in atti era dell'11.12.1998, con



conseguente applicabilità al periodo dal 1995 al 1998 delle sole condizioni legali.

Sul punto, è sufficiente evidenziare che, come rilevato dal c.t.u. nominato, dott.ssa [REDACTED], in difetto di adeguata documentazione afferente tale periodo del rapporto *"non si è potuto procedere alla ricostruzione dal 1995...per considerevoli carenze della documentazione nella disponibilità del consulente"*, con conseguente infondatezza del terzo motivo di censura.

D) Dell'appello incidentale.

L'istituto bancario dal canto suo ha censurato la sentenza nella parte in cui dichiarava la nullità dell'anatocismo per tutta la durata del rapporto, omettendo di rilevare l'adeguamento alla delibera CICR quanto meno dalla data dell'ultimo contratto del 17.9.2013.

La doglianza è fondata.

Incontestata l'applicazione di poste anatocistiche, è corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui, trattandosi di rapporto sorto prima del 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista all'art. 7 del contratto stipulato nel novembre 1998, è nulla (cfr. S.U. n. 24418/10: *"disapplicando la clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere operati senza capitalizzazione alcuna"*). Peraltro, tale nullità risulta sanata dalla pattuizione di una valida clausola di reciprocità, risultante dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti il 17.9.2013, in conformità alla delibera CICR 9.2.2000, secondo cui il tasso degli interessi, attivo e passivo, va espressamente determinato secondo criteri di identica periodicità (vedi Cass. n. 9140/20: *"In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera"*).

Tanto premesso, il c.t.u. all'esito del suo elaborato, sulla base dei quesiti indicati dalla corte, ha potuto verificare che la documentazione in atti consente di ricalcolare il saldo del conto corrente in esame dal primo trimestre 2001 fino al gennaio 2016.

In particolare, l'ausiliare ha evidenziato che *"per gli anni dal 2001 al 2004, nella documentazione depositata nel fascicolo vi è riscontro del riassunto scalare con separata l'indicazione dei numeri, degli interessi, delle commissioni e delle spese"* e *"per il periodo successivo - febbraio 2005 gennaio 2016 - sono stati prodotti tutti i documenti di estratto conto (con qualche carenza, invero facilmente superabile) con il dettaglio dei movimenti e i riassunti scalari"*,



precisando, inoltre, di avere potuto, comunque, ricostruire unitariamente il rapporto "senza limitazioni o approssimazioni" (vedi relazione pag. 4) anche con riguardo al primo periodo dal 2001 al 2005 "mediante l'utilizzo dei soli conti scalare e l'individuazione dei saldi "giornalieri" per "riepilogo" (per differenza fra i rispettivi saldi per valuta, tempo per tempo)".

Il c.t.u. ha, pertanto, provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente al gennaio 2016, secondo i criteri indicati nel quesito e quindi: "- espungendo l'anatocismo, la c.m.s., le altre commissioni non pattuite sino al 17 settembre 2013; - applicando ai saldi così come sopra determinati i tassi previsti contratto del 11 dicembre 1998; - provvedendo alla capitalizzazione degli interessi e delle spese alla data di entrata in vigore delle nuove pattuizioni contrattuali del 17.9.2013; - applicando dal 17.9.2013 le disposizioni della nuova contrattualizzazione e, in particolare: - eliminando le C.I.V. (commissioni istruttoria veloce) e mantenendo le commissioni disponibilità fondi e le spese trimestrali validamente pattuite; - applicando per tutto il periodo i tassi di interesse esposti nelle pattuizioni prodotte in giudizio; - capitalizzando, trimestre per trimestre, le competenze ricalcolate" (vedi pag. 4 relazione).

All'esito delle operazioni compiute, il saldo del conto n. 14261 al 28.1.2016, data dell'ultimo estratto conto in atti, è risultato pari ad euro 47.511,00 a favore della correntista, anziché pari ad euro 32.565,83, ivi compresi gli interessi attivi che concorrono al calcolo della liquidazione del dovuto sulla base delle pattuizioni contrattuali (cfr. Cass. n. 31187/18), anche senza specifica domanda del correntista.

In riforma della sentenza impugnata, deve dunque essere accolta la domanda di rettifica del saldo del conto n. 14261 rideterminato al 28.1.2016 in euro 47.511,00 a favore del [REDACTED], ferma la declaratoria di nullità fino alla data del 17.9.2013 della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni applicate al rapporto.

Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione di valore della causa (fino a 52.000,00), vanno compensate in ragione di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'appellata.

Le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello principale proposto da [REDACTED] e dell'appello incidentale proposto dal [REDACTED] avverso la sentenza n. 1090/2019 del Tribunale di Sassari, determina in euro 47.511,00 a favore del correntista il saldo del conto n. 14261 al 28.1.2016, ferma la declaratoria di nullità fino alla data del 17.9.2013, della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni applicate al rapporto;



2) compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3, ponendo a carico di parte appellata i restanti 2/3 che liquida in complessivi euro 11.179,00, di cui euro 4.836,00 per il primo grado ed euro 6.343,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u. già liquidate.

Sassari, 22/4/2022

Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu

Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi

